



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	14
Disegno di legge .....	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.

L'intesa si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Inoltre, essa si inserisce in un contesto internazionale che richiede sempre più maggiore collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altre intese della stessa natura, quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo definisce innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per la preven-

zione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme e del terrorismo (articolo 1) ed individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione (articolo 2), che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

- per la Parte argentina, il Ministero della sicurezza.

L'Accordo inoltre indica i principali settori, entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà; in particolare, sono evidenziati: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; la tratta di persone e il traffico illecito di migranti; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, la corruzione e il terrorismo internazionale. L'elencazione non ha il carattere di esaustività, ma costituisce una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità (articolo 3).

Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità, tra le quali, lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sulle tecniche operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società

che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, nonché sui passaporti ed altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti falsi, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì la formazione delle Forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale (articolo 4).

Sono inoltre previste ulteriori modalità di collaborazione, tra le quali, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, nonché quella di poter definire un protocollo applicativo per la riammissione di cittadini in posizione irregolare (articolo 4).

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza (articolo 5). Nell'intesa sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 5), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 6), nonché le procedure da se-

guire per l'esecuzione (articolo 7). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e sensibili (articolo 8).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessarie, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 9).

Riguardo alle spese, nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione (articolo 10).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo ed alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 12), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la cessazione (articolo 13), nonché la cessazione degli effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

Per gli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, si rimanda alla relazione tecnico-finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

**Modalità di calcolo della diaria giornaliera:**

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della diaria diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

**Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:**

tab. b Argentina (gruppo III) €138,27; ridotta del 20% €110,62; ridotta di un terzo €73,74; oneri giornalieri (73,74-51,65) €22,09; lordizzazione eccedenza di 51,65 (22,09\*1.58) €34,91; ritenute (32,70% della quota lordizzata) €11,42; totale diaria giornaliera per singolo operatore €85,16.

tab. b Argentina (gruppo IV) €131,60; ridotta del 20% €105,28; ridotta di un terzo €70,19; oneri giornalieri (70,19-51,65) €18,54; lordizzazione eccedenza di 51,65 (18,54\*1.58) €29,29; ritenute (32,70% della quota lordizzata) €9,58; totale diaria giornaliera per singolo operatore €79,76.

**Art. 4, comma 1**

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a), b), c), e), f), h), i), p), e q), avverrà tramite il canale Interpol, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 232/2016, capitolo 2851).

Per le forme di cooperazione di cui alla lettera d), relative ai reati indicati all'art.3, comma 2, "prevenzione e repressione del terrorismo", si prevede di utilizzare, per l'attuazione dello scambio di informazioni, i sistemi di comunicazione già a disposizione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione".

Per le forme di cooperazione di cui alle lettere g) ed n), relative ai reati indicati all'art.3, comma 1, lettera d), "produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione", si prevede di impiegare gli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale Antidroga, nei limiti della copertura finanziaria prevista dalla legislazione vigente (legge 232/2016, capitolo 2642/1), non prevedendosi alcuna missione all'estero dei suddetti esperti.

Lo scambio informativo di cui all'articolo 4 lettere j, k, p e q, avverrà attraverso i canali ordinari del sistema informativo dell'immigrazione (spese autorizzate con legge n. 232/2016 sul capitolo 2735/1). Per quanto concerne le attività di cui alla lettera l), le operazioni di identificazione e riammissione di propri cittadini irregolari presenti sul territorio straniero sono già regolate ed assicurate in via ordinaria e finanziate a legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 232/2016, capitolo 2765/1).

Per quel che concerne l'attuazione della lettera o), con riferimento allo scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative, si prevede l'invio in missione a Buenos Aires di due unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato alle

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Forze di polizia ad ordinamento militare, nella qualità di esperti e/o addestratori, per tre servizi annui della durata di 6 giorni, con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*2*120)	€ 1.200,00
- diaria giornaliera (79,76*2*6gg)	€ 957,12
- biglietti aerei AIR (1.500*2)	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.307,12</b>
<b>Totale per tre missioni</b>	<b>€ 15.921,36</b>

Al fine di attuare la cooperazione prevista dalle lettere f), ed o) dell'articolo 4, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia argentina, della durata di un mese, per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 € compresa, presso mensa, *30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€ 15,49*30 gg*20 frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€ 150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€ 46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€ 20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 Giorni con tariffa oraria di € 30,86, pari ad €4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00, con tariffa serale/notturna festiva di €38,57 x 224 ore totali, pari ad €8.639,68;	€ 13.392,12
<b>Totale</b>	<b>€ 42.965,56</b>

Inoltre, in attuazione delle forme di cooperazione di cui alle lettere m), relative ai reati indicati all'art.3, comma 1, lettera g), si prevede di organizzare un altro corso specifico concernente le tecniche di contrasto ai reati informatici e alla pedopornografia on-line, della durata di due settimane, per il quale si rappresentano i seguenti oneri:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 € compresa, presso mensa, *15 gg*20 frequentatori)	€ 4.800,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€ 15,49*15 gg*20 frequentatori)	€ 4.647,00
- copertura sanitaria (€ 150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€ 46,48 per ora a lezione *72 ore più 8,5% irap)	€ 3.631,02
- materiale didattico (€ 20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 11 Giorni con tariffa oraria di € 30,86 pari ad € 2.376,22; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di €38,57 x 112 ore totali pari ad € 4.319,84;	€ 6.696,06
<b>Totale</b>	<b>€ 23.191,48</b>
<b>TOTALE CORSI</b>	<b>€ 66.157,04</b>

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente, senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.



La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

**Totale della spesa dell'articolo 4: € 82.078,40**

#### Art.6

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

#### Art. 9

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco.

Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Argentina; la delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento militare; la durata delle riunioni sarà di quattro giorni. La riunione a Buenos Aires avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Argentina	
- albergo (3 notti*3*120)	€ 1.080,00
- diaria giornaliera (85,16*4gg*3)	€ 1.021,92
- biglietti aerei A\R (1.500*3)	€ 4.500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 225,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.826,92</b>

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per quattro giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffee break	€ 150,00
- colazione di lavoro (7 persone)	€ 450,00
<b>Totale</b>	<b>€ 600,00</b>

Sulla base dell'esperienza maturata nell'esecuzione di analoghi Accordi, si ritiene che lo svolgimento di due riunioni all'anno sia ampiamente sufficiente a realizzare gli scopi previsti dalla disposizione e pertanto non si farà ricorso allo strumento della videoconferenza.

**Totale della spesa dell'articolo 9: € 7.426,92**

#### Art.10

L'accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie si dovrà comunque trovare la relativa copertura finanziaria nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo.

#### Art.12

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese. Le consultazioni per via diplomatica, infatti, saranno tenute dal personale in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, mentre le consultazioni e i negoziati avverranno nell'ambito delle riunioni previste dall'articolo 9, poiché



nell'attuazione dell'Accordo è ricompresa anche la soluzione di eventuali controversie inerenti l'Accordo stesso.


#### Oneri complessivi dell'accordo

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad € 89.505,32, arrotondato ad € 89.505, a decorrere dall'anno 2019. Per la copertura finanziaria dell'importo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto legislativo 269/2004, risulta avvenuta.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

11.5 MAR 2019



Titolo: Schema di disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017”.

Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

### 1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all’esigenza di intensificare la cooperazione di polizia per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

Esso costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione di polizia tra l’Italia e l’Argentina è pertanto importante nell’economia delle relazioni internazionali del Sistema Paese-Italia per l’attuazione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

L’Argentina occupa un rilevante ruolo geopolitico e strategico sul piano regionale tra i Paesi dell’America Latina. E’ membro delle principali Organizzazioni internazionali sia mondiali che regionali (ALADI, BID, CELAC, CLAD, MERCOSUR, OEA, PARLATINO, SELA, TRATADO DE TLATELOLCO, UNASUR).

Con le elezioni del dicembre 2015 e con l’insediamento della nuova compagine governativa, per l’Argentina è iniziato un nuovo corso economico per uscire fuori da una lunga fase di stagnazione, caratterizzata da elevata inflazione e da consistente deficit di bilancio, nonché da continui deflussi di capitali e da contrazione delle riserve valutarie. Il piano delle riforme, negli obiettivi di rilanciare la crescita, attrarre investimenti esteri e sviluppare il commercio internazionale, soprattutto con gli Stati Uniti d’America e i Paesi dell’Unione Europea, riguarda principalmente la svalutazione della moneta nazionale, la parziale eliminazione delle barriere tariffarie doganali, l’eliminazione della tassazione sulle esportazioni, la riduzione dei tassi di interesse e la rimodulazione degli incentivi al credito. Ne consegue la ridefinizione di un “*business environment*” trasparente e credibile, insieme a misure volte a incentivare gli investimenti esteri e a rafforzare il sistema bancario, che oggi è di modesta entità rispetto alle dimensioni dell’economia. L’Argentina ha ripreso i rapporti con il Fondo Monetario Internazionale e continua le attività con la Banca Mondiale, che conta oltre 20 progetti maggiori per un valore complessivo di USD 6 mld.

Nell’ambito bilaterale, l’Italia e l’Argentina sviluppano sinergicamente una collaborazione attiva anche a livello multilaterale ed onusiano e, in particolare, condividono le medesime posizioni, all’interno del Gruppo *Uniting for Consensus*, a favore della riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I rapporti italo-argentini sono eccellenti, sia per ragioni storico-culturali, che legano i due Paesi da oltre un secolo, sia per la consistente collaborazione bilaterale nei settori della cooperazione scientifica e tecnologica, ambientale, delle università, nonché, in modo significativo, per la tutela dei diritti umani.

Ad ogni modo, il mutamento dello scenario internazionale e il progressivo sviluppo di nuovi poli regionali, insieme a quello dei rapporti internazionali, soprattutto nel settore economico-finanziario, favoriscono sempre più operazioni di investimento attraverso l’utilizzo di complessi sistemi telematici e con essi le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale. Di qui la

necessità di rafforzare la cooperazione internazionale bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza tra Stati e di consentire lo sviluppo della collaborazione per una analisi del rischio più accurata e per l'attuazione di efficienti ed efficaci azioni preventive per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme, al terrorismo internazionale e alla corruzione.

Pertanto l'Accordo italo-argentino sulla cooperazione in materia di sicurezza mira a rafforzare la collaborazione nei diversi settori della cooperazione di polizia, in modo da renderla, nel primario interesse della tutela dei diritti umani, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, viene sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali, la programmazione di attività di formazione, lo scambio di esperti, nonché quelle dirette all'identificazione degli stranieri in posizione irregolare rispetto alla normativa nazionale sull'immigrazione.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiama:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- la normativa per il contrasto del terrorismo internazionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAI”;
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti a partecipazione dell’Italia a missioni internazionali”.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L’Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’intesa.

### **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

### **5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L’Accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L’Accordo non contrasta con l’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

### **7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

### **8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.**

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all’esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonché nella Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. Tali atti internazionali sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'intesa.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistenti.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sussistenti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti normativi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14.08.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 89.505 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**

**SULLA COOPERAZIONE**

**IN MATERIA DI SICUREZZA**



**PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte";

**CONSAPEVOLI** delle conseguenze negative che la criminalità nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

**RICONOSCENDO** l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;

**RICHIAMANDO** la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), il "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il "Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria" e per "Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini", firmati a Palermo dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il "Protocollo contro la Produzione e il Traffico Illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni", firmato dalla Repubblica Italiana il 14 novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonché la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, alle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina hanno aderito;

**CONSIDERATI** l'"Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata", firmato, a Roma, il 6 ottobre 1992;

**DESIDEROSI** di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati;

**NEL RISPETTO** degli ordinamenti e delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali assunti dalle Parti, nonché, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

**HANNO CONVENUTO** quanto segue:

**Articolo 1****OBIETTIVO**

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.



**Articolo 2****AUTORITA' COMPETENTI**

1. Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
  - a. per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
  - b. per la Parte argentina, il Ministero della Sicurezza.

**Articolo 3****SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
  - a. criminalità organizzata transnazionale;
  - b. reati contro la vita e l'integrità fisica;
  - c. reati contro il patrimonio;
  - d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
  - e. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
  - f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
  - g. criminalità informatica e pedopornografia *on line*;
  - h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
  - i. corruzione.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

**Articolo 4****FORME DI COOPERAZIONE**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:
  - a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi*;
  - b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
  - c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modus operandi*;
  - d. scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sui reati ad essi connessi; sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;



- e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi;
  - f. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità, comprese le tecniche di analisi criminale;
  - g. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
  - h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
  - i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  - j. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
  - k. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
  - l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;
  - m. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia *online* e di criminalità informatica;
  - n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
  - o. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative;
  - p. esecuzione delle richieste di assistenza previste dall'articolo 5;
  - q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti.
4. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, di cui all'articolo 2, utilizzando in via principale il canale Interpol. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorità competenti si comunicano i rispettivi Punti di contatto, per iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.

#### Articolo 5

#### **RICHIESTE DI ASSISTENZA**

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.



3. Le richieste di assistenza devono contenere:

- a. il nome dell'Autorità competente richiedente;
- b. il nome dell'Autorità competente destinataria della richiesta di assistenza;
- c. i dettagli sul caso;
- d. l'obiettivo e i motivi della richiesta;
- e. una descrizione dell'assistenza richiesta;
- f. ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

#### Articolo 6

##### RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiasta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorità competente richiasta.
3. L'Autorità competente richiasta può, prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorità competente richiasta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

#### Articolo 7

##### ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente richiasta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiasta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorità competente richiasta informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.



## Articolo 8

## PROTEZIONE DEI DATI

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste, in conformità con le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non previo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.
5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.
6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.
7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali aderiscono le Parti.
9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali hanno aderito le Parti.



**Articolo 9****RIUNIONI E CONSULTAZIONI**

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza.

**Articolo 10****SPESE**

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese.
2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante.

**Articolo 11****LINGUE DI LAVORO**

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'italiano e dello spagnolo, quali lingue di lavoro.

**Articolo 12****COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

**Articolo 13****DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di denunciare l'Accordo, almeno sei (6) mesi prima della data proposta per la cessazione.



2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo, in conformità alle procedure indicate nel precedente comma. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'“Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata”, firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Buenos Aires il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2017.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA









€ 2,00